



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO MANNA - Presidente -
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -
- Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Rel. Consigliere -
- Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -

Dipendenti
Autorità
Portuale
Mansioni
superiori e
diritto alla
qualifica

R.G.N. 1689/2018

Cron.

ha pronunciato la seguente

Rep.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

Ud. 11/05/2022

sul ricorso 1689-2018 proposto da:

PU

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
(già Autorità portuale di Cagliari), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla
VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

- ricorrente -

contro

2022

1714

(omissis)

, domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA



DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato

(omissis)

;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 234/2017 della CORTE
D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 12/10/2017
R.G.N. 329/2016;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/05/2022 dal Consigliere
Dott. FRANCESCA SPENA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma
8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito
con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.
176, ha depositato conclusioni scritte.



RILEVATO CHE

1. Con sentenza del 20 settembre/12 ottobre 2017 la Corte d'Appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava il diritto di (omissis), dipendente dell'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA (già AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI), inquadrato nel livello secondo del CCNL dei lavoratori dei porti, all'inquadramento superiore di quadro B del medesimo CCNL dal 1^o luglio 2005 e condannava il datore di lavoro al pagamento delle differenze di retribuzione maturate dal 1^o luglio 2004.

2. La Corte territoriale esponeva che il Tribunale aveva accertato lo svolgimento da parte del (omissis) delle mansioni di «agente della sicurezza degli impianti portuali» dal 1^o luglio 2004 e ritenuto che dette mansioni dovessero essere inquadrare nel livello primo della categoria impiegati; aveva, tuttavia, respinto la domanda di riconoscimento della qualifica superiore, ritenendo applicabile la disciplina dell'articolo 52 D.Lgs. nr. 165/2001.

3. Il giudice del gravame accoglieva l'appello del (omissis) sia in ordine alla ascrivibilità delle mansioni alla categoria, di livello ancora superiore, di quadro B sia quanto all'applicabilità al rapporto di lavoro del diritto alla acquisizione della qualifica in via automatica.

4. Osservava che l'articolo 4 del CCNL dei lavoratori dei porti per il quadriennio 2005/2008, pacificamente applicabile in causa, prevedeva— al pari dell'articolo 2103 cod.civ.— la definitività dell'assegnazione alle mansioni superiori dopo sei mesi per la qualifica di quadro e dopo tre mesi per gli altri lavoratori (salvo il caso di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto).

5. Non condivideva la valutazione del Tribunale di applicabilità dell'articolo 52 D.Lgs nr. 165/2001, evidenziando che le Autorità portuali— pur essendo, fin dalla istituzione, pubbliche amministrazioni — erano sottratte, quanto ai rapporti di lavoro dipendente instaurati, al regime del pubblico impiego privatizzato, per quanto disposto dall'articolo 6, comma due, della legge istitutiva (L. nr.84/1994).



6. La inapplicabilità dell'articolo 52 del decreto legislativo nr. 165/2001 era confermata, secondo il giudice dell'appello, dal testo dello stesso articolo 6 successivo al decreto legislativo nr. 169/2016, secondo il quale (comma cinque) alle nuove Autorità di sistema portuale si applicavano i principi di cui al titolo primo del decreto legislativo nr. 165/2001, titolo che non comprendeva l'articolo 52.

7. Per tali ragioni, il collegio d'appello riteneva di non adeguarsi ai principi posti a base delle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nr. 17930/2013 e nr. 3733/2016.

8. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA, subentrata alla Autorità portuale di Cagliari, articolato in un unico motivo di censura, cui (omissis) ha resistito con controricorso. Con ordinanza del 13 gennaio 2022 la causa, già avviata alla trattazione in camera di Consiglio, è stata rinviata a nuovo ruolo per la fissazione della udienza pubblica. Il controricorrente ha depositato memoria sia per la camera di consiglio che per l'udienza pubblica; L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA ha depositato memoria per l'udienza pubblica.

9. IL PG ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO CHE

SINTESI DEL RICORSO

1. Con l'unico motivo di censura la parte ricorrente ha dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr 3 cod.proc.civ.— la violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 legge 28 gennaio 1994 nr. 84; dell'articolo 1, comma 993, legge 27 dicembre 2006 nr. 296; dell'articolo 52 D.Lgs. 30 marzo 2001 nr. 165; dell'articolo 2103 cod. civ.; dell'articolo 4 del CCNL dei lavoratori dei porti 2005/2008.

2. L'ente ricorrente ha richiamato la giurisprudenza dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale dalla qualificazione delle Autorità portuali come enti pubblici non economici consegue la loro riconduzione all'ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni indicate dall' articolo 1, comma due, del decreto



legislativo nr. 165/2001 e la applicazione, ai fini del riparto di giurisdizione, dell'articolo 63, comma quattro, dello stesso decreto legislativo.

3. Secondo la difesa di parte, in coerenza con tale principio, si applicherebbe al rapporto di lavoro alle dipendenze delle Autorità Portuali l'articolo 52 del decreto legislativo nr. 165, con conseguente impossibilità di conseguire l'inquadramento superiore per effetto dell'esercizio delle relative mansioni.

SULLA RILEVANZA

4. Giova premettere che— per quanto accertato nella sentenza impugnata e non più contestato— al controricorrente (omissis) , dipendente dell'allora AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI inquadrato nel livello secondo, vennero conferite in data 1[^] luglio 2004 le mansioni superiori di «agente della sicurezza degli impianti portuali», riconducibili al livello di quadro B.

5. L'accertamento del diritto a percepire le relative differenze di retribuzione, in mancanza di impugnazione, è divenuto definitivo; questa Corte è chiamata, invece, a pronunciarsi sulla applicabilità alla allora AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI, del regime di promozione automatica previsto dall'articolo 2103 cod.civ. nonché dall'articolo 4 del CCNL per i lavoratori dei porti 2005/2008, vigente nel periodo di causa.

6. La fattispecie è regolata dalla legge 28 gennaio 1994 nr.84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale», nella formulazione anteriore alla ulteriore riorganizzazione operata dal decreto legislativo 4 agosto 2016 nr. 169. Tale legge, all'articolo 6, ha istituito in alcuni porti italiani, tra i quali quello di Cagliari, una Autorità portuale, con compiti di indirizzo e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura agli utenti portuali, a titolo oneroso, di servizi di interesse generale, non coincidenti nè strettamente connessi alle operazioni portuali .

7. Il richiamato articolo 6, al comma due — (nel testo modificato dall'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 647 e, successivamente, dall'articolo 8-bis,



lettera b, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30) — ha stabilito che:

«L'autorità' portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente legge»

8. Il suddetto articolo 23, comma due, non rileva in causa, in quanto riguarda la applicazione al personale delle organizzazioni portuali trasferito alle dipendenze delle Autorità portuali della disciplina della mobilità (verso altre Autorità portuali, in caso di esubero rispetto all'organico).

9. Il quadro normativo di riferimento è integrato dall'articolo 10, comma sei, della stessa legge nr. 84/1994.

10. La norma— nel testo sostituito dall' art. 2, comma 11, DL nr. 535/1996, conv. con mod. in L. nr. 647/1996 — recita:

«Il rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorità portuali per la parte sindacale».

11. In applicazione di tale disposizione, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Autorità Portuali è stato regolato dal CCNL dei lavoratori dei porti.

12. E' pacifico che tale CCNL, per il periodo di causa, all'articolo 4, ha previsto, in caso di esercizio di mansioni superiori, la definitività della assegnazione (salva l'ipotesi di sostituzione di un lavoratore assente con diritto



alla conservazione del posto) dopo il decorso di un periodo di sei mesi per la qualifica di quadro e di tre mesi per tutti gli altri lavoratori.

13. Questa Corte è chiamata, dunque, ad interpretare la disciplina speciale di cui all'articolo 10, comma sei, L. nr. 84/1994, in combinato disposto con l'articolo 6, comma due, della stessa legge, nel testo sopra trascritto, applicabile *ratione temporis* ed, in particolare, a stabilire se da tali norme derivi il diritto dei dipendenti della Autorità portuale alla promozione automatica ex articolo 2103 cod.civ.— così come ritenuto dalle parti collettive ed affermato nella sentenza impugnata— o se, piuttosto, nonostante il rinvio alle norme privatistiche e la qualificazione del rapporto di lavoro come di diritto privato, si applichi la disciplina dell'articolo 52 D.L.gs. nr. 165/2001.

14. Di qui la diretta rilevanza, ai fini della decisione del ricorso, del dubbio di legittimità costituzionale delle medesime norme di legge, come di seguito illustrato.

15. Per mere esigenze di completezza si ricorda che in epoca successiva ai fatti di causa il D.L.gs. 4 agosto 2016 nr. 169 (di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali) ha modificato la legge nr. 84/1994.

16. Per effetto della riforma, le Autorità Portuali sono state ridotte nel numero ed hanno assunto la nuova denominazione di «AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE», che sono state classificate *ex lege* come enti pubblici non economici (articolo 6, comma 5, legge nr. 84/1994 come sostituito dall'articolo 7, comma 1, D.Lgs. nr. 169/2016).

17. Nella formulazione successiva alla novella, il testo dell'art. 6, comma 5, legge nr. 84/1994, dispone che alle Autorità di sistema portuale si applicano i principi del D.L.gs. n. 165/2001, limitatamente al Titolo I (che non comprende l'articolo 52).

18. La norma dell'articolo 10, comma sei, legge nr. 84/1994 è rimasta sostanzialmente invariata nel testo modificato dal D.Lgs. nr. 169/2016 (articolo 12, comma 1, lettera g), salvo adattamenti formali.



SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA

19. Questa Corte ritiene non manifestamente infondato il dubbio di conformità dell'articolo 10, comma sei, L. nr. 84/1994, in combinato disposto con l'articolo 6, comma due, della stessa legge— nel testo sopra trascritto ed applicabile in causa *ratione temporis*— alla disposizione dell'articolo 97 Cost., nella parte in cui, in violazione della regola del concorso pubblico, tali norme consentono ai dipendenti della Autorità Portuale l'accesso in via automatica ad una qualifica superiore per effetto dell'esercizio delle relative mansioni.

20. Punto di partenza è la natura delle Autorità portuali di enti pubblici non economici, al pari delle Autorità di Sistema portuale di cui alla successiva riforma del 2016.

21. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha dato come presupposta tale classificazione delle Autorità portuali, disponendo, all'articolo 1, comma 993, che gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'IVA «in ragione della natura di enti pubblici non economici delle autorità medesime».

22. La natura di enti pubblici non economici delle Autorità portuali è stata affermata dalla sezione tributaria di questa Corte nell'arresto del 27 febbraio 2013, nr. 4925 e definitivamente riconosciuta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a partire da Cass. SU 24 luglio 2013 nr. 17930, che ha segnato il superamento del diverso orientamento espresso dalla sezione lavoro in epoca precedente.

23. Le Sezioni Unite, pronunciandosi in punto di giurisdizione, hanno ricondotto le Autorità portuali nell'ambito soggettivo delle Pubbliche Amministrazioni indicate dal D.Lgs. nr. 165/2001, articolo 1, comma 2, con conseguente devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative alle procedure concorsuali di assunzione del personale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, dello stesso decreto legislativo (la fattispecie esaminata in tale arresto aveva ad oggetto l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo della



graduatoria del concorso per l'assunzione di un dirigente della Autorità portuale di Cagliari).

24. Si è, in sostanza, ritenuto che la definizione legislativa delle Autorità portuali come enti pubblici non economici, contenuta nella legge nr. 296/2006, non è innovativa ma rientra nell'ambito di una ripermetrazione delle funzioni delle Autorità portuali desumibile già dalla legge di riordino del 1994, nel senso di privilegiare la funzione della Autorità portuale di soggetto regolatore e non di produttore dei servizi portuali.

25. La natura di ente pubblico non economico della Autorità portuale è stata in seguito ribadita da Cass. SU 25 febbraio 2016 nr. 3733, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione.

26. Secondo la ricostruzione operata da Cass. SU 24 luglio 2013 nr. 17930, costituente diritto vivente, l'ente pubblico non economico-Autorità portuale costituisce rapporti di lavoro subordinato che nella fase del reclutamento sono regolati dal diritto pubblico, in ossequio all'articolo 97 Cost. e nella fase successiva di gestione del rapporto, una volta costituito, sono regolati interamente dal diritto privato.

27. La distinzione tra la fase del reclutamento e la fase della gestione del rapporto di lavoro è stata valorizzata da questa sezione lavoro, nella ordinanza 25 giugno 2020 nr. 12627, per escludere che il contratto di lavoro a termine concluso da una Autorità portuale possa dare luogo, in ipotesi di illegittima apposizione del termine, ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; si è affermato che le medesime ragioni che stanno alla base del D.Lgs. nr. 165/2001, articolo 36, impediscono la instaurazione di rapporti di lavoro stabili con le Autorità portuali che non tengano conto dell'effettivo fabbisogno di personale, delle esigenze finanziarie dell'ente pubblico non economico, della necessaria pubblicità delle forme di reclutamento, cioè degli interessi pubblici e dei principi consacrati dall'articolo 97 Cost.

28. Sulla base dello stesso principio, nel successivo arresto del 6 ottobre 2020 nr. 21484, questa Corte ha escluso che la qualifica di dirigente della



Autorità portuale possa essere acquisita in via automatica, ai sensi dell'articolo 2103 cod.civ. e dell'articolo 6 L. nr. 190/1985.

29. La richiamata ordinanza ha applicato alla Autorità portuale, in ragione della sua natura di ente pubblico non economico, il principio secondo cui il passaggio dall'inquadramento nelle aree funzionali di una amministrazione pubblica alla qualifica di dirigente della stessa amministrazione è del tutto equiparato al reclutamento dall'esterno (Cass. sez. lav. 21 febbraio 2007 nr. 4012).

30. Di tale principio è stata rinvenuta conferma nella specifica disciplina fissata dal D.L.gs. nr. 165/2001 per l'accesso ai ruoli della dirigenza pubblica privatizzata (articolo 23 ed articoli da 28 a 29) rispetto alla generale disciplina di reclutamento del personale, prevista dall'articolo 35 del medesimo decreto legislativo.

31. Si è aggiunto che le Sezioni Unite, nelle pronunce qui citate, hanno ascrivito alla fase prodromica regolata dal diritto pubblico, distintamente, il reclutamento del personale ed il reclutamento dei dirigenti, ritenendoli entrambi soggetti allo strumento concorsuale, in ossequio al disposto di cui all'articolo 97 Cost. (sent. nr. 17930/2013, punto 11).

32. Si è anche osservato che il testo dell'articolo 6, comma sei, legge nr. 84/1994 sostituito (successivamente ai fatti di causa) dal D.Lgs. nr. 169/2016, articolo 7, comma 1 —a tenore del quale il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite Autorità di Sistema Portuale è assunto mediante procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6— costituisce enunciazione di un principio ricavabile dal sistema già in epoca precedente.

33. E' stata, in definitiva, accolta per l'accesso alla qualifica dirigenziale una interpretazione degli articoli 6, comma due e 10, comma sei, L. nr. 84/1994 orientata al rispetto della regola del concorso di cui all'articolo 97 Cost.

34. Ritiene la Corte che una analoga interpretazione, costituzionalmente conforme, non sia predicabile nella ipotesi, ricorrente in causa, in cui l'esercizio



di mansioni superiori avvenga nell'ambito del sistema di classificazione professionale operato dalla contrattazione collettiva del personale dei porti, comune ad operai, impiegati e quadri.

35. Ed invero soltanto la qualifica dirigenziale è connotata da un regime normativo speciale, di legge e di contrattazione collettiva (ai dirigenti della Autorità portuale si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e di servizi, firmato tra Confindustria e Federmanager).

36. Inoltre, in caso di passaggi di livello nell'ambito di categorie non dirigenziali non viene in rilievo la specialità della disciplina di reclutamento dei dirigenti della pubblica amministrazione posta in luce da Cass. nr. 21484/2020.

37. Del resto, l'articolo 10, comma sei, della legge nr. 84/1994 ha rinviato per la regolamentazione del rapporto di lavoro ai contratti collettivi nazionali di lavoro; come si è detto, le parti collettive nel contratto dei lavoratori dei porti, applicabile in causa— sul presupposto della piena operatività dell'articolo 2103 cod.civ. e dall'articolo 6 L. 13 maggio 1985 nr. 190 (nel testo vigente *ratione temporis*)— hanno fissato il periodo con il decorso del quale la assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva (sei mesi per i quadri e tre mesi per gli altri lavoratori) .

38. L'opzione interpretativa sostenuta in ricorso— di ritenere applicabile al rapporto di lavoro dei dipendenti della Autorità portuale l'articolo 52 D.Lgs nr. 165/2001— collide, poi, con il testo dell'articolo 6, comma due, L. nr. 84/1994, che esclude la applicazione alla Autorità portuale delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993 nr. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'unica eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 23.

39. L'articolo 6, anche nella versione successiva alla riforma del 2016, non ha invece in alcun modo richiamato la regola dell'articolo 52 D.Lgs. nr. 165/2001, che esclude promozioni automatiche.

40. Deve dunque affermarsi che l'assegnazione di mansioni superiori, con l'unica eccezione della dirigenza, attiene alla gestione del rapporto di lavoro— piuttosto che alla sua costituzione— per la quale l'articolo 10, comma sei, L. nr.



84/1994 fa rinvio alle disposizioni delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e del codice civile, libro V (del lavoro), titolo I- capi II e III e titolo II- capo I, quest'ultimo comprendente l'articolo 2103 cod.civ.

41. In conclusione, la disciplina speciale contenuta negli articoli 10, comma sei, e 2, comma due, L.nr . 84/1994, come vigente *ratione temporis*, deve essere interpretata nel senso che dalla espressa esclusione della applicabilità dello statuto del pubblico impiego contrattualizzato, dalla qualificazione del rapporto di lavoro come di diritto privato e dal rinvio alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato nell'impresa deriva la applicazione della regola di acquisizione automatica della qualifica superiore, di cui all'articolo 2103 cod.civ. (con l'unica eccezione del passaggio alla qualifica dirigenziale).

42. Di qui il sospetto di incostituzionalità delle stesse norme per violazione dell'articolo 97 Cost.

43. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale (per tutte: Corte Costituzionale 17 marzo 2015 nr. 37 e giurisprudenza ivi citata) nell'ambito di un'amministrazione pubblica la regola del concorso di cui all'articolo 97 Cost. si applica non solo nel caso di nuovo inquadramento nella qualifica dirigenziale di dipendenti già in servizio ma anche per il passaggio ad una fascia funzionale superiore.

44. Anche in questo caso si verifica, infatti, l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate sicchè esso è soggetto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso.

45. Al concorso pubblico deve, in sostanza, riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio (Corte Costituzionale 13 settembre 2012 nr. 217)

46. Inoltre, sempre per costante giurisprudenza costituzionale (tra le tante: Corte Costituzionale, 02 dicembre 2021, nr .227; Corte Costituzionale, 27 luglio 2020, nr.166; Corte Costituzionale 13 settembre 2012 nr. 217 e giurisprudenza ivi citata), la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico



concorso, di cui all'art. 97 Cost., comma tre, deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle e, comunque, sempre che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico.

47. In altri termini, se è vero che il legislatore ordinario può contemplare deroghe rispetto alla regola generale del pubblico concorso, ciò deve avvenire entro i limiti derivanti dalla stessa esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione, fermo il necessario vaglio di ragionevolezza e la rigorosa delimitazione dell'area delle eccezioni al concorso (Corte Costituzionale 06 luglio 2020, nr.133).

48. Le norme sospettate di illegittimità costituzionale non sembrano rispondere ai principi di cui all'articolo 97 Costituzione.

49. Nonostante la natura di pubblica amministrazione della Autorità portuale, ente pubblico non economico con funzione di regolazione dei servizi portuali, esse consentono in via generale— a prescindere dal vaglio dei requisiti di professionalità richiesti e dal ricorrere di una specifica esigenza pubblica— di accedere ad una qualifica superiore in deroga alla regola costituzionale del concorso, che riguarda anche la acquisizione di un inquadramento superiore.

50. Né sembra idonea a giustificare, sotto il profilo costituzionale, la applicazione della regola di promozione automatica ex articolo 2103 cod.civ. la qualificazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Autorità portuale come rapporto di diritto privato.

51. Tale qualificazione, per non essere elusiva della regola costituzionale del concorso pubblico, dovrebbe essa stessa rispettare i limiti e le condizioni fissati al legislatore dalla giurisprudenza costituzionale nell'interpretare l'articolo 97, comma tre, Cost.

52. La qualificazione come rapporti interamente regolati dal diritto privato riguarda, invece, tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze della Autorità portuale,



senza una specifica delimitazione dell'area della eccezione alla regola del concorso (eccezione che deriva dalla applicazione dell'articolo 2103 cod.civ.) e senza alcun collegamento con una esigenza specifica e straordinaria di buon andamento dell'amministrazione.

53. Il giudizio deve essere pertanto sospeso e gli atti rinviati alla Corte Costituzionale affinché verifichi la fondatezza del dubbio di costituzionalità in questa sede esposto

PQM

La Corte, visti l'art. 134 Cost. e 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'articolo 97 Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge 28 gennaio 1994 nr. 84, articoli 6, comma due (nel testo vigente prima della sostituzione operata dal D.Lgs. 4 agosto 2016 nr. 169, articolo 7, comma 1) e 10, comma sei (nel testo vigente prima delle modifiche operate dal D.Lgs 4 agosto 2016 nr. 169, articolo 12, comma 1, lettera g), nei sensi di cui in motivazione.

Sospende il presente giudizio.

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al Pubblico Ministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei ministri; ordina, altresì, che l'ordinanza venga comunicata dal Cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, alla udienza pubblica in data 11 maggio 2022.

IL PRESIDENTE

